

Supplemento *3*

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 maggio 2005

Si pubblica normalizzato il 10, 20 e 30 di ogni mese.
Registrazione: Tribunale di Roma n. 599/1996

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dallo Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074-5076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 2005, n. 325.

Rideterminazione del rimborso spese dovuto alle A.T.E.R. del Lazio per le spese sostenute in relazione alle funzioni svolte nei confronti delle cooperative edilizie fruienti di contributo erariale, con annullamento della deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 1992, n. 9493.....

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

18 MAR. 2005

ADDI 18 MAR. 2005

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	CAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO - GARGANO - SARACENI - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 325 -

OGGETTO:

Rideterminazione del rimborso spese dovuto alle ATER del Lazio per le spese sostenute in relazione alle funzioni svolte nei confronti delle Cooperative edilizie fruente di contributo erariale, con annullamento della D.G.R. 10 novembre 1992, n.9493.






325 1 8 MAR. 2005

1
G

OGGETTO: Rideterminazione del rimborso spese dovuto alle A.T.E.R. del Lazio per le spese sostenute in relazione alle funzioni svolte nei confronti delle Cooperative edilizie fruente di contributo erariale, con annullamento della D. G. R. 10 novembre 1992, n. 9493.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa



PREMESSO

- Che con D.G.R. n. 9493 del 10 novembre 1992 la Giunta Regionale ha provveduto a determinare "il rimborso delle spese sostenute dagli I.A.C.P. per le funzioni svolte relativamente alla realizzazione degli edifici sociali da parte delle Cooperative fruente di contributo erariale", fissandole "nella misura del 3% del costo di costruzione";
- Che tale deliberazione è stata assunta ai sensi dell'art. 5, lettera c) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1036;
- Che le Cooperative di cui sopra realizzano programmi di costruzione di abitazioni da assegnare ai loro soci beneficiando di contributi pubblici concessi ed erogati direttamente dallo Stato (Ministero dei LL. PP. ora delle Infrastrutture) il quale ha disposto che le Cooperative devono rivolgersi, anziché agli Uffici del Genio Civile (come avveniva prima del decentramento regionale), all'I.A.C.P. competente per territorio per gli adempimenti di riscontro tecnico sui programmi edilizi da realizzare;

RILEVATO che tale determinazione regionale è stata contestata sia da parte del Ministero dei LL. PP. (ora delle Infrastrutture) sia dalle stesse Cooperative e loro associazioni, con varie motivazioni riguardanti, tra l'altro, l'eccessivo rimborso riconosciuto agli I.A.C.P. a fronte delle poche incombenze svolte ed è stata oggetto di impugnativa di alcune Cooperative, con ricorsi in parte definiti e in parte ancora in corso di definizione;

CONSIDERATO

- Che nella citata D. G. R. n. 9493/1992 non sono stati esplicitati i criteri assunti né si rinviene quale procedimento sia stato seguito per pervenire alla individuazione della percentuale adottata per determinare il rimborso spettante agli I.A.C.P.;
- Che il disposto normativo della lettera c) dell'art.5 del D.P.R. n.1036/1972 correla, invece, il rimborso spettante agli I.A.C.P. alle spese da questi realmente sostenute per lo svolgimento delle funzioni in concreto esercitate;
- Che pertanto è mancato un esame ed una valutazione di tali funzioni e quindi la relativa analisi dei costi;

A

325 18 MAR. 2005

2

RITENUTO

Che da una attenta rilevazione delle attività svolte dagli I.A.C.P. emerge che si tratta di funzione soltanto di controllo, sostanzialmente cartaceo, su atti compiuti dalla Cooperativa, riguardante essenzialmente:

- Il progetto (e le eventuali varianti), predisposto a cura e spese della Cooperativa;
- Gli esiti della gara d'appalto, esperita sempre a cura e spese della Cooperativa;
- Il collaudo tecnico - amministrativo, svolto, peraltro, da un collaudatore nominato dal Ministero - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche - la cui parcella è a carico della Cooperativa.

- Che il controllo degli I.A.C.P. si sostanzia nel parere espresso dalla Commissione tecnico - consultiva e nella successiva approvazione dei suddetti atti da parte dell'Organo deliberante;

- Che la rilevazione effettuata evidenzia che l'esame dei suddetti atti richiede il lavoro di poche unità di personale (di norma un funzionario tecnico ed un funzionario amministrativo), con il supporto degli addetti ai servizi generali (segreteria, archivio, etc.);

RITENUTO, altresì

- Che la suddetta attività di controllo, sommando i tempi all'uopo rilevati, mediamente occorrenti per ciascuna incombenza, comporta un impegno di lavoro corrispondente nel complesso ad ore lavorative molto contenute, il cui costo può essere quindi calcolato sulla base dello stipendio lordo complessivo annuo previsto; che a tale costo può sommarsi quello della quota parte dei gettoni spettanti per ogni seduta ai componenti della Commissione tecnico - consultiva e dell'Organo deliberante, (quota parte calcolata ovviamente per l'incidenza che gli atti delle Cooperative hanno sul complesso di quelli sottoposti ai suddetti organi); che infine, il costo così risultante può essere aumentato di una percentuale forfetaria per spese di carattere generale;

- Che sulla base di quanto sopra rilevato ed assumendo a riferimento un programma costruttivo base comprendente fino a dodici alloggi, le spese sostenute dall'I.A.C.P. possono essere calcolate mediamente in complessivi € 3.500,00, da aumentare del 10% per spese generali e varie; per i programmi costruttivi con oltre 12 alloggi fino a 24 alloggi, il rimborso può essere calcolato aumentando l'importo base di € 3.500,00 di un suo ventesimo per ogni alloggio in più oltre il dodicesimo; infine per programmi costruttivi con oltre 24 alloggi può ritenersi che il rimborso possa rimanere stabilito nella misura fissa di € 6.000,00;

CONSIDERATO altresì che la determinazione della percentuale fissa del 3%, come stabilito nella succitata D. G. R. n. 9493/1992, appare inopportuna sotto il profilo del merito, in quanto determinerebbe un rimborso non rispondente alla effettiva entità dei costi e delle spese che l'I.A.C.P. sosterebbe per le attività sopradescritte, senza rilevare che gli oneri di tali attività incidono, notoriamente, in misura inversamente proporzionale all'entità del programma costruttivo;



A



325 1 8 MAR. 2005

3
G

RITENUTO, quindi, che nella citata delibera n.9493/1992 si rinvengono vizi rilevanti e che la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto sopra esposti inducono a ritenere l'illegittimità della citata D. G. R. n. 9493/1992 nonché la sua inopportunità anche sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico perseguibile di cui al disposto normativo vigente;

RITENUTA, pertanto, l'opportunità, per i motivi e le valutazioni sopra svolte, di provvedere all'annullamento d'ufficio con effetto ex tunc della citata D.G.R. n. 9493/1992 e di rideterminare nei termini prima indicati il rimborso delle spese sostenute dagli I.A.C.P. per le incombenze svolte sui programmi costruttivi delle Cooperative edilizie fruente del contributo statale, rivedendo altresì le modalità di pagamento da parte delle stesse Cooperative;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e il D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTE le leggi regionali 06 agosto 1999 n.12 e n.14, concernenti l'esercizio delle funzioni regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, che demandano alla Giunta Regionale la determinazione del rimborso spese spettante agli I.A.C.P., ora A.T.E.R., per le funzioni da loro svolte;


Atteso che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura delle consultazioni con le parti sociali;

DELIBERA



1. L'annullamento d'Ufficio, in via di autotutela, della suindicata D.G.R. 10 novembre 1992, n. 9493 con effetti ex tunc per i motivi indicati in premessa;
2. Sulla base dell'analisi dei costi e delle relative valutazioni espresse in premessa, il rimborso delle spese sostenute dagli I.A.C.P. (ora A.T.E.R.) del Lazio, dovuto dalle Cooperative edilizie fruente di contributi erariali, è così determinato:
 - a) per programmi costruttivi fino a 12 alloggi: € 3.500,00 aumentati del 10%, e quindi in complessivi € 3.850,00;
 - b) per programmi costruttivi con 13 alloggi e fino a 24 alloggi: l'importo complessivo di € 3.850,00 è aumentato di un ventesimo sulla quota base di € 3.500,00 per ogni alloggio in più oltre i 12; pertanto per programmi con 24 alloggi il rimborso corrispondente è di € 5.950,00;
 - c) per programmi costruttivi con oltre 24 alloggi: il rimborso resta stabilito nell'importo fisso di € 6.000,00.
3. Il rimborso come sopra determinato sarà corrisposto dalle Cooperative in due rate: la prima nella misura del 50% dopo l'approvazione del progetto, la seconda dopo l'approvazione del certificato di collaudo. Le somme sono corrisposte dalla Cooperativa entro sessanta (60) giorni della relativa richiesta

[Handwritten mark]



325 18 MAR. 2005

A


dell'A.T.E.R. sulle somme dovute e non pagate entro tale termine si applica l'interesse legale;

4. Per i programmi costruttivi i cui collaudi sono stati approvati dagli I.A.C.P. anteriormente all'anno 2000, al fine di tener conto dei minori costi (rispetto a quelli sopra valutati), sostenuti dagli I.A.C.P. all'epoca dei vari adempimenti svolti, ma nel contempo, per converso, dal ritardato pagamento del rimborso, si ritiene opportuno effettuare in via equitativa all'importo complessivo del rimborso, come calcolato al precedente punto 2, una detrazione forfetariamente determinata nella misura del 10%. Tale detrazione non si applica nei confronti delle Cooperative che hanno provveduto ai versamenti richiesti, fermo restando quanto stabilito al successivo punto 6;
5. Il rimborso spese di cui al precedente punto 2) può essere su richiesta dell'A.T.E.R. adeguato nel corso degli anni in caso di accertati aumenti dei costi, con una cadenza non inferiore al biennio;
6. L'I.A.C.P. – A.T.E.R. procederà a ricalcolare il rimborso secondo il criterio indicato al precedente punto 2) anche per i programmi costruttivi per i quali si era proceduto ai sensi della delibera 10 novembre 1992 n. 9493, ora annullata.

La presente delibera è pubblicata sul BUR della Regione Lazio nonché sul sito www.regione.lazio.it.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

21 MAR. 2005



A